Venturin Elaborazione Dati SRL

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

Utilizzo del *bonus* investimenti 4.0 e R&S

Compilazione dei modelli di comunicazione

PREMESSA

L'art. 6 del DL 29.3.2024 n. 39 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni al fine di utilizzare i crediti d'imposta per investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo.
Con la ris. 12.4.2024 n. 19, l'Agenzia delle Entrate, nelle more dell'emanazione del DM attuativo, ha sospeso i codici tributo per la fruizione delle agevolazioni soggette ai nuovi obblighi.
Con il DM 24.4.2024, pubblicato sul sito del MIMIT in data 29.4.2024, sono stati approvati i relativi modelli di comunicazione, definendone il contenuto e le modalità di invio.

La trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta.

AGEVOLAZIONI INTERESSATE DAI NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

I nuovi obblighi di comunicazione introdotti dall'art. 6 del DL 39/2024 riguardano:

- i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1 co. 1057-bis - 1058-ter della L. 178/2020;
- i crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai co. 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1 della L. 160/2019.

Con riguardo al solo bonus investimenti di cui all'art. 1 co. 1057-bis - 1058-ter della L. 178/2020 in beni materiali e immateriali 4.0 (e non quindi al credito d'imposta ricerca e sviluppo), in relazione agli investimenti relativi al 2023, l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione.

Sono esclusi dai nuovi obblighi i crediti relativi agli investimenti fino al 2022 (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 16.4.2024).

COMUNICAZIONI DA PRESENTARE

L'art. 6 del DL 39/2024 prevede che:

- per gli investimenti dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL), occorre presentare una comunicazione preventiva (con l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
- per gli investimenti realizzati dall'1.1.2023 (1.1.2024 per il *bonus* R&S) al 29.3.2024, occorre presentare soltanto la comunicazione *ex post*.

MODELLI DI COMUNICAZIONE

Sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti d'imposta riguardanti:

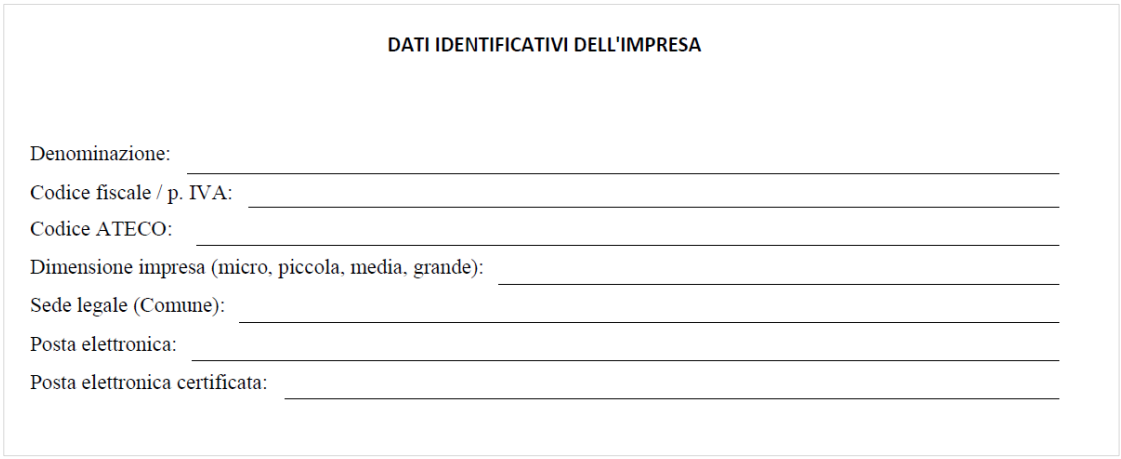
- gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Allegato 1 al DM 24.4.2024);
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e ideazione estetica (Allegato 2 al DM 24.4.2024).

I modelli non sono accompagnati da istruzioni specifiche per la compilazione degli stessi.

COMUNICAZIONE PER IL BONUS INVESTIMENTI 4.0

Il modello relativo ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all'Allegato 1 al DM 24.4.2024, si compone di:

- un frontespizio per l'indicazione dei dati relativi all'impresa;



DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Denominazione: _____

Codice fiscale / p. IVA: _____

Codice ATECO: _____

Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): _____

Sede legale (Comune): _____

Posta elettronica: _____

Posta elettronica certificata: _____

- due sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali 4.0 (Allegato A alla L. 232/2016) e immateriali 4.0 (Allegato B alla L. 232/2016) e la fruizione negli anni dei crediti.

In tali sezioni, il modello di comunicazione richiede l'inserimento del "*periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA)*".

In assenza di specifiche istruzioni, si potrebbe considerare quale mese iniziale quello di "avvio dell'investimento". L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 34/2016 (§ 3), ancorché con riguardo al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ha affermato che per "*avvio dell'investimento*" *si intende "la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell'investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima*".

Come mese finale dovrebbe rilevare quello di effettuazione dell'investimento ai sensi dell'art. 109 del TUIR.

Si consideri, a mero titolo esemplificativo, il caso in cui un'impresa intenda effettuare un investimento in un bene materiale 4.0 del valore di 500.000,00 euro.

In tal caso, il credito d'imposta sarà pari a 500.000,00 × 20% = 100.000,00 euro, utilizzabile in tre quote annuali (33.333,33 euro ciascuna).

Supponendo che l'ordine venga effettuato a maggio 2024 e l'effettuazione dell'investimento e l'interconnessione avvenga a luglio 2024, il modello di comunicazione preventiva, relativamente alla sezione riguardante l'investimento, può essere compilato come di seguito.

SEZIONE A - INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232

Periodo di realizzazione degli investimenti (5/2024 / 7/2024)

Codice Tributo: 6936

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (primo gruppo allegato A)	
Voce[1]	
☐ 1.1 ☒ 1.2 ☐ 1.3 ☐ 1.4 ☐ 1.5 ☐ 1.6 ☐ 1.7 ☐ 1.8 ☐ 1.9 ☐ 1.10 ☐ 1.11 ☐ 1.12 ☐ 1.13	
Costo agevolabile	500.000

2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (secondo gruppo allegato A)	
Voce[1]	
☐ 2.1 ☐ 2.2 ☐ 2.3 ☐ 2.4 ☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☐ 2.8 ☐ 2.9	
Costo agevolabile	

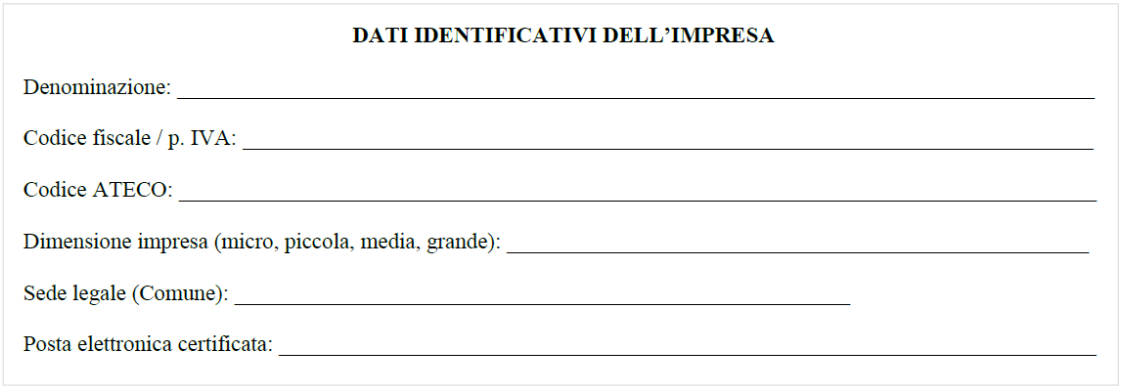
3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» (terzo gruppo allegato A)	
Voce[1]	
☐ 3.1 ☐ 3.2 ☐ 3.3 ☐ 3.4	
Costo agevolabile	
TOTALE COSTO AGEVOLABILE	500.000
TOTALE CREDITO D'IMPOSTA	100.000

FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA						
2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	33.333	33.333	33.333			

COMUNICAZIONE PER IL BONUS RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Il modello relativo al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, di cui all'Allegato 2 al DM 24.4.2024, si compone di:

- un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa;



DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Denominazione: _____

Codice fiscale / p. IVA: _____

Codice ATECO: _____

Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): _____

Sede legale (Comune): _____

Posta elettronica certificata: _____

- da quattro sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili e la fruizione negli anni del credito d'imposta.

Di seguito si riporta la sezione A del modello, relativa agli investimenti *ex* art. 1 co. 200 della L. 160/2019, e la sezione D relativa alla fruizione.

SEZIONE A – INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
(Art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 2 del DM 26 maggio 2020)

Periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA):

_____

Codice Tributo[3]: _____

TIPOLOGIA SPESE ELEGGIBILI	SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE	SPESE INFRAGRUPPO
a1)	€ n. addetti	€ n. addetti
a2)	€ n. addetti	€ n. addetti
b1)	€	€
b2)	€	€
c1)	€	€
c2)	€	€
d)	€	€
e)	€	€
f)	€	€
TOTALE SPESE ELEGGIBILI	**€**	**€**
		€
TOTALE BASE DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA		**€**

- Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
- Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo corrispondente alla voce a2).
- Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 200, lettera a).
- Nel rigo corrispondente alla voce c2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 200, lettera c).

[3] "6938" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019";
"6939" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020";
"6940" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020".
Nel caso di codice tributo "6939" e "6940" non occorre compilare le sezioni B e C

SEZIONE D – CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	…
FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA							

Il/la rappresentante legale

(firmato digitalmente)

MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE), a partire dalle ore 12:00 del giorno 29.4.2024.
Il GSE, con comunicazioni del 29.4.2024, ha fornito indicazioni sulle modalità di invio e compilazione.

INVIO TRAMITE PEC

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite PEC all''indirizzo: **transizione4@pec.gse.it.**

L'oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

- nel caso di comunicazione preventiva: "Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa";
- nel caso di comunicazione di completamento: "Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa".

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI PDF

Una volta scaricato il file pdf, è necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript.

Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti.

Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (maggiori informazioni sul sito dell'AGID).

ATTENZIONE

Il *file* pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con **firma olografa**.

I pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del *file* pdf debitamente compilato.

Fonte: EUTEKNE